



Comune di Castelfiorentino

Città Metropolitana di Firenze

50051 – Piazza del Popolo n.1 – Tel. 0571/6861

C.F. e P.I. 00441780483

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI COMPRESA L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI COLONNINE DI EROGATORI DI ACQUA PRESSO GLI EDIFICI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER ANNI 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

Questa amministrazione intende sostenere iniziative di incentivazione dei cittadini all'acquisto di prodotti eco-sostenibili e biodegradabili e promuovere un miglioramento in termini di sostenibilità ambientale del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e snack orientando gli utenti verso comportamenti più virtuosi, quali un'alimentazione più sana, la riduzione del consumo di plastica monouso e la riduzione e differenziazione dei rifiuti, inserendo anche colonnine di erogatori di acqua in modo così da ridurre al massimo per quanto possibile la plastica.

I distributori devono garantire il funzionamento con bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o ecocompatibili.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici di bevande calde, bevande calde/fredde e cibi da collocare presso vari edifici di proprietà del Comune di Castelfiorentino, come dettagliato negli articoli seguenti.

La concessione comprende l'obbligo di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di erogatori per la distribuzione gratuita di acqua potabile microfiltrata.

I distributori e gli erogatori di acqua dovranno essere collocati all'interno degli spazi indicati dall'ente (si veda il successivo art. 6) ricollocandoli dove possibile nelle attuali postazioni, anche sulla base della disponibilità del collegamento alla rete idrica (elemento indispensabile per gli erogatori di acqua) e di quello alla rete elettrica.

La controprestazione a favore del Concessionario per la gestione dei servizi consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso, introitando le entrate derivanti dal prezzo dei prodotti (bevande e cibi), somministrati attraverso i distributori.

Si precisa che il servizio si remunera interamente con le entrate di gestione e che, pertanto, non è previsto alcun contributo economico a carico del Comune per il raggiungimento della sostenibilità economica e dell'equilibrio finanziario.

E' altresì previsto un canone, a carico del Concessionario, che costituisce base d'asta al rialzo per la formulazione dell'offerta economica.

Il servizio di cui trattasi è configurato come concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, in quanto sul gestore è interamente trasferito il rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso, dal punto di vista della domanda.

Resta pertanto a carico del concessionario ogni rischio associato agli effettivi livelli quantitativi e qualitativi di domanda da parte dell'utenza.

Poiché l'effettivo trasferimento del rischio operativo di domanda sul concessionario costituisce elemento essenziale della presente concessione, sono nulli patti o condizioni volti ad eliminare tale rischio operativo in carico al concessionario.

Per rischio operativo si intende la circostanza che, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio, come previsto dal comma 2 del citato art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comprese nel servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, relativo a "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), in quanto compatibili.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in oggetto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, la durata del contratto di concessione non è prorogabile, fatta salva l'ipotesi che ciò si renda necessario in caso di revisione del contratto per il verificarsi di eventi sopravvenuti e straordinari.

La revisione del contratto di concessione è disciplinata, di seguito nel presente capitolato, in linea con il disposto dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 3 – PUNTI MODALITA' E TEMPI D'INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED EROGATORI ACQUA

Il concessionario del servizio dovrà provvedere all'installazione di n. 8 distributori automatici e n. 2 erogatori di acqua microfiltrata presso le seguenti sedi:

LUOGO	DISTRIBUTORE DI BEVANDE CALDE	DISTRIBUTORE DI BEVANDE FREDDE	EROGATORI ACQUA
Palazzo comunale, Piazza del Popolo, 1-3	2	1	1
Autoparco, Piazza Fratelli Cervi, 10	1	1	1
Biblioteca, Via Tilli, 41	1	1	
Asilo nido "Panda", Via Alcide De Gasperi, 16	1		
CIAF Via Masini, 117	1	1	

Gli erogatori dovranno fornire acqua microfiltrata a temperatura ambiente e refrigerata a titolo gratuito.

Il numero di distributori sopra indicato è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione Comunale al momento della stesura del presente capitolato.

I distributori indicati potranno subire delle variazioni (in aumento e/o diminuzione) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative del Comune di Castelfiorentino e nei limiti di cui all'art. 189 del D.Lgs 36/2023.

Il Concessionario dovrà effettuare a regola d'arte, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che verranno assegnati, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Castelfiorentino, fermo restando la verifica della fattibilità tecnica.

Il Concessionario s'impegna ad avviare e assicurare la regolare esecuzione del servizio entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori automatici deve essere attestata mediante verbale di verifica di conformità dei distributori ai sensi dell'art. 116 d.lgs. n. 36/2023.

Il Comune di Castelfiorentino garantirà la predisposizione degli attacchi idrici, dove tecnicamente possibile, ed elettrici e la fornitura di energia elettrica e acqua potabile necessarie per il funzionamento delle apparecchiature.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Il fornitore al momento dell'installazione dovrà avere a disposizione le chiavette/card ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante.

Il Concessionario dovrà installare a proprie spese contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenute inadatte allo scopo.

A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori ed un'ottimale condizione igienica degli stessi.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario al termine del contratto dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell'Amministrazione, salvo diverso accordo tra le parti.

Il servizio è rivolto prevalentemente ai dipendenti dell'Amministrazione, nonché agli utenti interessati all'interno delle diverse sedi in cui i distributori sono collocati.

Indicativamente l'utenza potenziale complessiva, con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione presso i locali in questione, ammonta a circa 120 unità.

La fruizione del servizio è del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale. Pertanto il concessionario non potrà vantare né pretese, né modifiche al contratto per eventuale mancanza di affluenza da parte dell'utenza.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d'orzo, thè, bevanda al ginseng, cappuccino, cioccolata, latte;
- bevande fredde in lattina o tetrapak: acqua minerale, bibite in lattina, succhi di frutta;
- snack salati e dolci: prodotti da forno freschi in monoporzioni;

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- a) essere in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, di igiene, di prevenzione incendi, antinfortunistica e fiscale;
- b) essere adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti HACCP, in applicazione delle disposizioni vigenti e possedere la necessaria omologazione sanitaria
- c) essere dotati di meccanismo di stop in caso di malfunzionamento;
- d) essere di facile pulizia ed essere disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo tale da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
- e) essere dotati di marchio CE;
- f) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- g) possedere un dispositivo in grado di segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- h) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.;
- i) essere dotati di un dispositivo per l'accettazione di strumenti per il pagamento attraverso chiavi, card magnetiche ricaricabili. Si precisa che le chiavette/tessere magnetiche dovranno essere erogate e gestite dal Concessionario, con le modalità che saranno successivamente concordate con l'Amministrazione. Il Concessionario potrà prevedere un deposito cauzionale per le card (non superiore a € 5,00); alla scadenza del contratto, le card saranno restituite al Concessionario, che procederà alla restituzione delle cauzioni;
- j) accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05) ed essere dotati di funzionalità rendi-resto nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte dell'utente.
- k) i distributori di bevande fredde devono rientrare nella classe energetica A o A+ secondo il protocollo energetico EVA EMP.

I distributori di bevande calde dovranno inoltre:

- l) consentire la regolazione dello zucchero;
- m) avere una capace autonomia di bicchierini e mescolatori che dovranno essere realizzati rispettivamente in carta e in legno, derivanti da foreste gestite con criteri di eco-sostenibilità e certificate FSC, PEFC o equivalente, realizzati con materiale compostabile conformi alla norma UNI EN. 13432;
- n) offrire la possibilità di selezionare l'utilizzo di un proprio recipiente (es. tazzina, bicchiere, ecc.) con esclusione della caduta automatica del bicchiere, prevedendo un'azione attiva dell'utente per la selezione del recipiente (proprio o monouso). A tal fine i distributori dovranno avere installato un lettore ottico o un altro dispositivo con la funzione di inibire la discesa del bicchiere monouso nel caso in cui venga collocato un bicchiere o una tazza di proprietà degli utenti nell'apposito vano, e predisporre un meccanismo di sanificazione dopo l'utilizzo di recipienti personali.

CARATTERISTICHE MINIME E TIPOLOGIA EROGATORI DI ACQUA REFRIGERATA

Le colonnine erogatrici di acqua microrfiltrata – senza cloro dovranno avere le seguenti dimensioni indicative in cm: L28 x P43x 123H (compresa base).

Gli erogatori dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Essere collegato alla rete idrica (impianto di collegamento a cura dell'Ente)
- Acqua trattata fredda e temperatura ambiente
- Gruppo di filtrazione a norma DM 25/2012
- Gruppo germicida UVc a LED (per sanificazione beccuccio erogatore)
- Erogatore che permette l'uso di bicchieri o borracce

Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023 - "Disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano" - Attuazione della direttiva 2020/2184/UE e dal Decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano"; utilizzare gas refrigeranti naturali e con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2026); avere casse in acciaio inox e alluminio anodizzato

Art. 5 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di alto livello qualitativo e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene alimentari.

Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche dovranno essere trasmesse, preventivamente alla messa in commercio degli stessi, all'Ufficio contratti del Comune, così come ogni variazione od adeguamento.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna l'erogazione.

L'Impresa dovrà essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal d.lgs. 26.05.1997, n. 155 e ss.mm.ii.. Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento e la data di scadenza;

La ditta s'impegna ad erogare i prodotti sotto elencati per tutta la durata contrattuale; eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'Ufficio contratti.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di fare effettuare, dalle autorità sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'Amministrazione, né aumenti di prezzo a carico dell'utenza. Resta inteso che il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I prezzi da applicare al pubblico dovranno essere quelli riportati all'art. 10 del presente capitolato e resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche minime sotto indicate:

caffè ESPRESSO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60%, con 7 gr. di caffè garantiti ad ogni erogazione;

caffè LUNGO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60%, con 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;

caffè MACCHIATO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;

caffè ESPRESSO DECAFFEINATO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,5 di caffè garantito e con gr 2,5 di latte in polvere per ogni erogazione;

caffè MACCHIATO DECAFFEINATO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,5 di caffè garantito per ogni erogazione;

caffè d'ORZO almeno 3 gr. di orzo solubile;

CAPPUCCINO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante, con miscela arabica almeno al 60% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione;

CAPPUCCINO DECAFFEINATO caffè esclusivamente in grani e macinato all'istante con gr. 1,5 di caffè garantito per ogni erogazione;

CAPPUCCINO D'ORZO almeno 3 gr. di orzo solubile;

BEVANDA ALLA CIOCCOLATA con almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;

BEVANDA AL GUSTO DI Thè con almeno 14 gr. di tè in polvere ad ogni erogazione;

BEVANDA AL GINSENG;

ACQUA MINERALE NATURALE in bottiglie PET da 0,50 L;

ACQUA MINERALE ADDIZIONATA CON ANIDRIDE CARBONICA in bottiglie PET da 0,50;

SUCCO DI FRUTTA in brick o tetrapak da 0,33 L;

THÈ FREDDO in PET da 0,33L;

BEVANDE GASATE in lattina da 0,33 L;

FRUTTA SECCA frutta secca e frutta secca oleosa, minimo 30 gr.

SNACK SALATI prodotti da forno salati in confezione monoporzione (compresi crackers e taralli),patatine, frutta secca in bustina, minimo 30 gr.;

SNACK SALATO SENZA GLUTINE prodotti da forno salati in confezione monoporzione (compresi crackers e taralli),patatine, frutta secca in bustina SENZA GLUTINE, minimo 30 gr.;

SNACK DOLCI Prodotti da forno dolci in confezione monoporzione (compresi biscotti secchi, crostatine, barrette al cioccolato, wafer), minimo 30 gr.;

SNACK DOLCI SENZA GLUTINE Prodotti da forno dolci in confezione monoporzione (compresi biscotti secchi,crostatine, barrette al cioccolato, wafer) SENZA GLUTINE, minimo 30 gr.;

BICCHIERI E PALETTE Tipologia eco-compatibile (biodegradabili e/o ecompostabili), no plastica.

Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande, realizzati in materiale ecompostabile ai sensi normativa UNI EN 13432:2002 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno). All'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432:2002.

Art. 6 - RIFORNIMENTO E PULIZIA DEI DISTRIBUTORI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA

Il Concessionario si impegna a programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi all'utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente.

Il personale dell'impresa affidataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi.

Gli interventi di rifornimento dovranno essere eseguiti con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti.

L'impresa si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno una volta alla settimana.

In caso di segnalazione per esaurimento prodotti via telefono o e-mail l'impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire all'Amministrazione l'elenco dettagliato della programmazione ordinaria degli orari dei rifornimenti per singola struttura interessata ed il nominativo degli addetti al servizio.

L'impresa si obbliga altresì a garantire la costante pulizia interna ed esterna, l'igiene e la sanificazione dei distributori installati, da svolgersi almeno una volta alla settimana, e a procedere al periodico controllo dei medesimi, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione conformi alla normativa vigente.

Prima dell'inizio della gestione il Concessionario deve fornire il/i nominativo/i del personale addetto al rifornimento e alla sanificazione delle apparecchiature installate.

Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso l'impresa è l'unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Art. 7 - MALFUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA

Il Concessionario, in caso di segnalazione via telefono o email di guasti degli apparecchi distributori è tenuto ad effettuare l'assistenza tecnica entro 24 ore rispetto alla segnalazione e, nel caso in cui il ripristino della funzionalità degli apparecchi dovesse richiedere un periodo superiore alle 72 ore, a sostituire i distributori/erogatori di acqua con apparecchi simili.

L'impresa si impegna a sostituire i distributori/erogatori di acqua su motivata e giustificata richiesta del Comune, quali ad esempio frequenti malfunzionamenti degli stessi distributori/erogatori, entro le 72 ore successive alla richiesta, con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche, a proprio carico e spese.

In caso di malfunzionamento dei distributori/erogatori di acqua o di mancata erogazione dei prodotti richiesti dagli utenti l'impresa garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione dei guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici ed e-mail del servizio assistenza.

Art. 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, a quanto necessario all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. In fase di controlli sull'affidamento e comunque prima dell'avvio del servizio dovrà:

- dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni commerciale e sanitaria previste dalla vigente normativa nazionale e regionale toscana, trasmettendone copia.
- Dimostrare di avere adottato il "manuale HACCP" di autocontrollo dell'igiene e degli alimenti e il "manuale di tracciabilità secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al regolamento europeo n. 852/2004 e conseguenti norme attuative, trasmettendone copia.

Il Concessionario è tenuto inoltre a:

- a) fornire al Comune di Castelfiorentino, prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati, con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici;
 - b) fornire, prima dell'inizio dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in distribuzione con indicazione della marca. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro dei prodotti per i quali non ritenga opportuna la distribuzione.
-

- c) trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro il primo mese di ogni annualità, un report contenente i seguenti dati: numero e tipologia di distributori installati, ubicazione, data di installazione ed eventuale ritiro, il numero di consumazioni erogate per ogni distributore nell'anno precedente, fatturato incassato per ogni distributore nell'anno precedente;
- d) fornire all'Amministrazione almeno 6 mesi prima del termine della concessione un report contenente i dati necessari al Comune per predisporre gli atti della successiva procedura di affidamento, quali:
- incassi medi annuali per distributore,
 - numero medio di interventi mensili per rifornimento/manutenzione per distributore,
 - numero di ore necessarie per ogni rifornimento/manutenzione per distributore,
 - costo medio per l'acquisto delle materie prime;
- e) essere responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia igienico sanitaria;
- f) comunicare preventivamente i nominativi del personale impiegato;
- g) essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente. L'affidatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il CCNL del settore;
- h) porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.

Art. 9 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione è calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 ed è costituito dalla stima dei ricavi complessivamente generati, per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché delle forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il quadro economico, da cui si evince il valore complessivo della concessione in oggetto è il seguente:

RICAVI	2025	2026	2027	TOTALE
Entrate fornitura caffè bevande	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
TOTALE RICAVI				€ 27.000,00
COSTI				
prodotti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
Costo del personale	€ 2.740,00	€ 2.740,00	€ 2.740,00	€ 8.220,00
Investimenti distributori – ammortamento annuo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Altri costi (trasporto, utenze, carburanti, assicurazioni..)	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 2.250,00

Oneri per la sicurezza	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
canone	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.200,00
TOTALE COSTI				€ 20.870,00
UTILI DI GESTIONE (RICAIVI-COSTI)				€ 6.130,00

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti dei prodotti erogati a mezzo di distributori automatici.

La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

Il servizio di gestione dei distributori automatici e degli erogatori di acqua è destinato a soddisfare le esigenze di un'utenza (quantificata nelle premesse del presente capitolato) composta prevalentemente da dipendenti comunali, oltre che da fruitori dei servizi e utenti occasionali.

Il valore complessivo della Concessione al netto dell'Iva ammonta ad € 27.000,00.

Pertanto, si dà atto che la concessione è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

La base d'asta soggetta a rialzo è costituita dal canone annuo corrisposto dal Concessionario al Comune pari ad € 400,00 oltre iva se ed in quanto dovuta.

Si precisa che tali valori sono stati stimati nel PEF di massima predisposto dall'Amministrazione e che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto. L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, e su una previsione di consumi che tiene conto della contestuale presenza di altri servizi di ristoro.

Il valore della Concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione.

L'ammontare complessivo annuale del canone di gestione dovrà essere pagato in due rate semestrali, entro i 10 giorni del mese successivo alla scadenza.

Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla scadenza semestrale, potrà essere causa di risoluzione della concessione.

La pulizia deve prevedere la rimozione dei rifiuti e dei residui prodotti a seguito degli interventi manutentivi, nel rispetto della normativa comunale vigente in materia di raccolta differenziata.

Art. 10 – PREZZI DEI PRODOTTI DI CONSUMO

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature.

Il Concessionario applica i prezzi stabiliti dal presente Capitolato, qui sotto riportati:

Bevande calde	
Caffè, Caffè macchiato, caffè decaffeinato	0,40
Ginseng	0,40
Orzo	0,40
Latte	0,40
Bevande calde arricchite (cappuccino,	

cioccolata, ginseng macchiato, orzo macchiato, ...)	0,60
The al limone	0,40
Acqua calda	0,30
Bevande fredde analcoliche	
Succhi di frutta in tetrapack	0,70
Bevande in lattina 33 cl (tipo coca cola, fanta, ...)	1,10
Bevande brick (tipo estathè, ...)	0,70
Acqua in PET da 50 cc naturale	0,40
Acqua in PET da 50 cc frizzante	0,40
Prodotti alimentari preconfezionati	
Salati "secchi" (tipo crackers, tuc, pipas, ...)	0,50
Salati (tipo patatine vario genere)	0,80
Dolci "secchi" (biscotti vario genere, crostatine, ...)	0,80
Dolci "freschi" (pastine tipo fiesta, brownie, ...)	0,90
Salato senza glutine "secco" (tipo crackers, tuc, pipas, ...)	0,80
Salato senza glutine (tipo patatine vario genere)	0,80
Dolce senza glutine "secco" (biscotti vario genere, crostatine, ...)	0,80
Dolce senza glutine "fresco" (pastine tipo fiesta, brownie, ...)	0,90
Dolce "senza lattosio" "fresco"	0,90
Dolce "senza lattosio" "secco"	0,80

Art. 11 – MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere modificata, senza dare luogo ad una nuova procedura di gara al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

a) Ai sensi del comma 1 lettera a) della sopra citata norma, si prevede che qualora l'Amministrazione decida una variazione dei prezzi dei prodotti da applicare al pubblico, si procederà a variare il quadro economico di aggiudicazione, adeguando il corrispettivo economico corrisposto dal Comune all'entità della variazione, in aumento o in diminuzione, degli incassi corrispondenti alla variazione tariffaria;

b) per prestazioni supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici,
- comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non avrebbe potuto prevedere;
- la modifica non altera la natura generale della concessione;
- l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

d) E' possibile che un nuovo concessionario sostituisca l'iniziale aggiudicatario della concessione, qualora al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali. Una modifica durante il periodo di validità della concessione, è ritenuta sostanziale quando la concessione muta nella sua essenza, rispetto a quella originariamente conclusa. In ogni caso una modifica è sostanziale quando:

- introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- se un nuovo concessionario sostituisce l'aggiudicatario, in casi diversi da quelli previsti alla lettera d) del presente articolo.

Art. 12 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso si verificano eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario della concessione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico del Concessionario.

Nel caso in cui si debba procedere alla revisione della concessione, alle parti non è consentito concordare modifiche che ne alterino la natura, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 13 – PERSONALE: REQUISITI E COMPORTAMENTO

Questa stazione appaltante ha stimato costi del personale preposto allo svolgimento del servizio in € 8.220,00.

La dotazione di personale stimata dalla stazione appaltante è la seguente:

- n. 1 soggetto con funzioni di operatore . per n. 1:30 ore settimanali;
- n. 1 soggetto con funzioni di personale amministrativo . per n.1 ora settimanale

La Stazione Appaltante ha utilizzato la formulazione del proprio PEF i costi medi riportati sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il CCNL commercio Il personale addetto al servizio dovrà tenere esposto un tesserino identificativo della ragione sociale del Concessionario con indicazione del proprio nome e cognome.

I nominativi degli operatori saranno comunicati preventivamente dal Concessionario al Responsabile Unico di Progetto.

Il personale del Concessionario dovrà essere adeguatamente formato e dovrà avere effettuato la formazione obbligatoria minima prevista per la mansione contrattuale.

Art. 14 – REFERENTE DEL CONCESSIONARIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario dovrà individuare, al momento della stipula del contratto di concessione, un referente per l'esecuzione del contratto il cui compito sarà quello di garantire il funzionamento e la qualità dei servizi forniti.

Il Referente del Concessionario, in particolare, dovrà:

- provvedere alla gestione delle attività comprese nel servizio in concessione;
- organizzare il proprio personale;
- garantire un corretto comportamento del personale all'interno degli immobili comunali
- assicurare la copertura dei servizi previsti, inclusa la tempestiva sostituzione del personale assente;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Unico di Progetto eventuali problematiche che possono influire sull'andamento del servizio.

Art. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a rispettare e ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché a tutte le vigenti normative.

Il Concessionario deve assumere tutti gli oneri per la gestione del personale necessario all'espletamento del servizio in concessione, provvedendo al pagamento dei contributi e delle indennità, all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro tipo di onere previsto a carico del datore di lavoro. Il Concessionario deve provvedere alla formazione dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario deve eseguire tutte le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento.

Il Concessionario, al fine di garantire un ottimale espletamento dei servizi in concessione, deve collaborare con la Stazione Appaltante.

Il Concessionario deve risarcire e ripristinare gli eventuali danni causati al patrimonio pubblico o privato o a persone durante l'espletamento del servizio.

Il Concessionario deve sottostare al controllo della Stazione Appaltante per la verifica dell'osservanza delle norme e dei patti contrattuali, fornendo anche tutte le informazioni e giustificazioni richieste dalla stessa siano esse di natura tecnica che economica, finanziaria, gestionale, ecc.

Il Concessionario deve eseguire, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutte le opere provvisorie, di difesa e di segnalazione, assicurando in tal modo l'incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCTO con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La polizza dovrà contenere espresso riferimento alla concessione in oggetto.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 17 – CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Castelfiorentino provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi concessi a mezzo del personale dell'Ufficio Contratti.

Le comunicazioni tra il suddetto soggetto e il Concessionario saranno gestite tramite telefonate, email, incontri ecc.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali sarà accertata dai tecnici comunali e contestata al Concessionario mediante comunicazione scritta inviata alla PEC del Concessionario.

Il Concessionario dovrà, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta, presentare le proprie controdeduzioni all'indirizzo PEC dell'ente comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it. Le controdeduzioni saranno accolte o rigettate dall'Ufficio comunale preposto ai controlli in forma scritta.

Sia nell'ipotesi di rigetto, sia quando sia trascorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle controdeduzioni l'Ente procederà all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Art. 18 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Amministrazione comunale potrà procedere in qualsiasi momento con le ispezioni che riterrà più opportune.

La gestione, per le sue caratteristiche, prevede l'esistenza di rischi interferenziali, per cui si è resa necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e sono stati rilevati come costi inerenti la sicurezza € 200,00 complessivi.

Il DUVRI è parte integrante dei documenti di gara.

Per tutti gli altri rischi, è obbligo per il gestore elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) o, ove ricorra il caso, presentare autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività.

Art. 19 – PAGAMENTI

La concessione della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione e gestione di distributori automatici comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo di gestione pari all'importo offerto in sede di gara oltre iva, se ed in quanto dovuta, da corrispondere in due rate semestrali.

Art. 20 - PENALITÀ E INADEMPIENZE

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ricostituire la garanzia pena la risoluzione del contratto.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume direttamente e completamente il rischio del servizio ed è direttamente responsabile per ogni danno a persone e a cose che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verificano nell'ambito del servizio o ad esso connesse che vedano coinvolti beni oggetti materiali forniti dal Concessionario, né il personale messo a disposizione da quest'ultimo al quale è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale o di terzi per non arrecare danni a beni pubblici e/o privati. E' fatto obbligo all'Appaltatore di adempiere a tutti gli obblighi relativi al personale in materia di assicurazioni

obbligatorie ed antinfortunistiche, contributive, previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa di settore, dai CCNL nonché da tutte le norme in materia di lavoro.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

Il Concessionario è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni eventualmente ricevute dall'amministrazione appaltante concernenti aspetti sia disciplinari, sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio.

Il Concessionario è, pertanto, tenuto a rispondere nei termini sopra esposti, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dall'Amministrazione o da terzi durante l'esecuzione del servizio stesso.

Art. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO

Sono richiamati gli articoli del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto. Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine.

Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione della Stazione Appaltante, inviata alla controparte, a mezzo raccomandata a/r, in caso di:

- a) frode, gravi violazioni di normative vigenti in materia del servizio in concessione inadempienze o reiterate disfunzioni dello stesso;
- b) mancato adempimento degli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- c) mancato adempimento delle norme in materia di lavoro;
- d) violazione grave delle disposizioni del Codice di comportamento di cui al D.P.R. N. 62/2013.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del Codice Civile, la Stazione Appaltante procederà secondo le seguenti modalità: contestazione scritta della violazione.

Il Concessionario dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei 10 gg. successivi al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo si farà luogo all'integrale incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione anticipata la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo PEC, ed avrà diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla suddetta cauzione.

Il Comune di Castelfiorentino può risolvere di diritto la concessione nei casi disciplinati dall'Art. 190 del D.Lgs. 36/2023, che qui si richiama interamente.

Art. 23 - REPERIBILITÀ

Il Concessionario dovrà disporre di un recapito telefonico reperibile in orari di ufficio.

Art. 24 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente mediante comunicazione tramite PEC.

Art. 25 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il presente capitolato sarà parte integrante del contratto.

Tutte le spese inerenti a conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla concessione di cui trattasi, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 26 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Il subappalto deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve obbligatoriamente indicarlo nei documenti di gara.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, la concessione in oggetto non può essere subappaltata in misura superiore al 49,99%.

Art. 27 - DATI PERSONALI

Il Concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, assumendo il ruolo di "Sub-responsabile" del trattamento, in ottemperanza alle norme di cui al regolamento UE 696/2016.

Il Concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme di cui al regolamento UE 696/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, l'aggiudicatario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti al trattamento.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Salvo diversa indicazione, i dati forniti dall'Amministrazione al Concessionario durante l'esecuzione del contratto ed i dati raccolti ed elaborati dal Concessionario nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono di proprietà dell'Amministrazione. Il Concessionario potrà utilizzarli per i soli fini del servizio in oggetto, salvo che l'Amministrazione disponga diversamente. E' inoltre esclusa la comunicazione, distribuzione e pubblicazione dei dati da parte del Concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione, fatti salvi gli obblighi di legge e le prescrizioni da parte dell'Amministrazione (ivi incluse quelle comprese nel presente capitolato ed in eventuali disposizioni impartite in corso d'esecuzione del contratto).

Lo sfruttamento commerciale dei dati da parte del Concessionario senza il previo consenso dell'Amministrazione può essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti la procedura di gara, il foro competente è il TAR Toscana.

Per le controversie inerenti la fase di esecuzione del contratto, l'autorità giudiziaria competente è il Tribunale di Firenze.

In caso di controversia, il contratto conserva piena validità e le prestazioni sono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.
